

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Classificazione delle acque del “Lago di Torre Faro” di Messina per la produzione di molluschi bivalvi vivi della specie *Mitylus Galloprovincialis*

Il Dirigente Generale

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e le s.m.i;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le s.m.i;
- VISTE le Leggi regionali del 3 novembre 1993 n. 30 e del 20 agosto 1994 n. 33;
- VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;
- VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;
- VISTA la L.R. del 14 aprile 2009, n. 5 “*Norme per il riordino del servizio sanitario regionale*”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6, e s.m.i.;
- VISTA la Delibera di Giunta n. 254 del 14 giugno 2020, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti;
- VISTO il Reg. CE n. 178 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le s.m.i;
- VISTO il Reg. CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e le s.m.i;
- VISTO il Reg. CE n. 853 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le s.m.i;
- VISTO il Regolamento CE n. 2073 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 contenente “Norme in materia ambientale” e le successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art. 90;
- VISTA l’Intesa -Rep. Atti n. 79/CSR dell’8 luglio 2010- ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi;
- VISTO il Decreto Assessoriale 14 giugno 2011, di adozione dell’intesa tra il Governo, e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativa alle linee guida per l’applicazione del Regolamento CE n. 854/2004 e del Regolamento CE n. 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi;

- VISTO il Regolamento (UE) 2015/2285 della Commissione dell'8 dicembre 2015 che modifica l'allegato II del Regolamento CE n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce le regole specifiche di organizzazione dei controlli ufficiali riguardanti i prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda taluni requisiti per i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini, nonché l'allegato I del Regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l'altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n.2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;
- VISTA la nota prot. n.1388 del 03.09.2020, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 31457 del 10.09.2020 con la quale il Dipartimento Veterinario di Prevenzione - S.I.A.O.A. dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, ha inviato le richieste delle ditte produttrici primarie di molluschi bivalvi della specie *Mitylus Galloprovincialis* operanti nell'area del "Lago di Torre Faro" di Messina: 1) FARAU S.R.L; 2) FERRO MARIANNA; 3) S.A.CO.M S.R.L; 4) LAGO GRANDE GANZIRRI SOCIETA' COOPERATIVA, in uno alla documentazione ai fini della classificazione delle acque del "Lago di Torre Faro" di Messina;
- VISTA la nota del Dipartimento Veterinario di Prevenzione - Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (S.I.A.O.A.) dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, prot n. 1383 del 31.08.2020, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n.30705 del 04.09.2020, riguardante la relazione tecnica per la classificazione di una nuova zona di produzione di molluschi bivalvi vivi nelle acque del "Lago di Torre Faro" di Messina;
- VISTO il documento prot. n. 56950 del 17.09.2018 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Ufficio Territoriale di Messina, relativo allo stato delle concessioni demaniali delle ditte sopra elencate, con scadenza al 31.12.2020;
- VISTE le coordinate geografiche delle concessioni demaniali, indicate nella riproduzione cartografica di cui all'Allegato I al presente D.D.G, le cui aree sono tra di loro adiacenti, individuate dai punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, inserite in uno specchio d'acqua limitato, che può essere considerato come un'unica zona di produzione dalle caratteristiche epidemiologiche uniformi;
- CONSIDERATO che il punto avente le coordinate geografiche: lat. 38,2671, long. 15,6377, denominato "G" ricadente nella concessione demaniale della ditta FARAU S.R.L, posizionato al centro delle quattro aree demaniali, può essere individuato come unico punto di campionamento ai fini dei controlli periodici;
- VISTO il registro dei prelievi, allegato alla nota prot. 1388 del 03.09.2020, da cui emerge che il programma di campionamento, effettuato con frequenza quindicinale per valutare i valori di *E.coli* per 100 gr. di carne e liquido intravalvare, nel periodo giugno 2019/novembre 2019, ha evidenziato risultati inferiori ai valori limite di legge (valore limite *E.coli* ≤ 230) per la classificazione come zona di classe "A", come certificato dai rapporti di prova dell'IZS della Sicilia, compresi gli esiti favorevoli dei valori dei contaminanti ambientali e dei metalli pesanti;
- VISTI gli esiti degli ulteriori campionamenti che, compatibilmente alle problematiche relative alla emergenza COVID 19, sono stati effettuati nel periodo maggio 2020/agosto 2020 riscontrando risultati inferiori ai limiti di legge;
- VISTA la nota del Dipartimento Veterinario di Prevenzione - S.I.A.O.A. dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, prot. n.1382 del 31.08.2020, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 30702 del 04.09.2020 con la quale è stato espresso il parere favorevole alla classificazione delle acque del "Lago di Torre Faro" di Messina in classe "A" per la produzione di molluschi bivalvi della specie *Mitylus Galloprovincialis*, individuate come unica zona di produzione delimitata dalle coordinate geografiche indicate nella riproduzione cartografica di cui all'Allegato I dai punti A, B, E, L, N, M,

R, Q, O, D;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

DECRETA

Articolo 1

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto, fatti salvi eventuali diritti di terzi ed il possesso di altre licenze od autorizzazioni che per disposizioni normative dovessero altresì essere conseguite, le acque del "Lago di Torre Faro" di Messina, individuate nella riproduzione cartografica di cui all'Allegato I, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono classificate ai soli fini sanitari come "zona di produzione di classe A" ai fini dell'utilizzo da parte delle ditte: 1) FARAU S.R.L.; 2) FERRO MARIANNA; 3) S.A.CO.M S.R.L.; 4) LAGO GRANDE GANZIRRI SOCIETA' COOPERATIVA, per la produzione di molluschi bivalvi vivi della specie *Mitylus Galloprovincialis*.

Nella riproduzione cartografica dell'Allegato I sono rappresentate le aree adiacenti delle concessioni demaniali, individuate tramite le coordinate geografiche di cui ai punti A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R.

L'area perimetrale individuata dai punti A, B, E, L, N, M, R, Q, O, D, che ricomprende tutte le concessioni, viene considerata come unica zona di produzione ed il punto avente le coordinate geografiche: lat. 38,2671, long. 15,6377, denominato "G" ricadente nella concessione demaniale della ditta FARAU S.R.L., posizionato al centro dell'area, è individuato come punto di campionamento, per le ditte utilizzatrici della zona di produzione e per il S.I.A.O.A. dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, ai fini dei controlli periodici nell'ambito dell'attività di monitoraggio e di verifica delle condizioni di mantenimento della classificazione.

Articolo 2

I molluschi bivalvi vivi della specie *Mitylus Galloprovincialis*, prodotti nelle acque del "Lago di Torre Faro" di Messina, possono essere raccolti e direttamente destinati al consumo umano. I molluschi bivalvi vivi della specie *Mitylus Galloprovincialis* raccolti da questa zona devono soddisfare i requisiti sanitari per i molluschi bivalvi vivi stabiliti nell'allegato III, sezione VII, capo V del Regolamento CE 853/2004, in accordo ai requisiti sanitari di cui al D.A. 14 giugno 2011 citato in premessa.

Articolo 3

Le ditte: 1) FARAU S.R.L.; 2) FERRO MARIANNA; 3) S.A.CO.M S.R.L.; 4) LAGO GRANDE GANZIRRI SOCIETA' COOPERATIVA, dovranno predisporre e sottoporre alla approvazione del S.I.A.O.A. dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina un apposito programma di campionamenti, per le analisi di tipo chimico, fisico e microbiologico per la valutazione della qualità delle acque in questione e dei molluschi bivalvi ivi presenti.

Articolo 4

Il S.I.A.O.A. dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina dovrà predisporre un apposito programma di monitoraggio e di campionamenti, previa individuazione dei criteri, delle modalità di campionamento, delle frequenze e dei parametri da ricercare nella zona classificata, per l'effettuazione di analisi microbiologiche e chimico-fisiche nel rispetto delle indicazioni contenute nelle disposizioni indicate in premessa, secondo una ponderata valutazione del rischio e in funzione dei rischi potenziali individuati con particolare riguardo alla presenza di plancton tossico, biotossine algali e contaminanti chimici.

Il programma di monitoraggio e di campionamenti, anche nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida di cui al Decreto 14 giugno 2011 citato in premessa, dovrà riguardare sia le acque sia i molluschi bivalvi ivi presenti. In funzione dei rischi potenziali individuati, il S.I.A.O.A. dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina potrà estendere i prelievi per le analisi ad altri ulteriori punti all'uopo individuati previa determinazione delle relative coordinate geografiche.

Il S.I.A.O.A. dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina dovrà comunque accertare e verificare il rispetto di tutto quanto previsto dalle disposizioni richiamate in premessa e, in particolare, delle indicazioni riportate nelle linee guida di cui al D.A. 14 giugno 2011 più volte richiamato.

Lo stesso S.I.A.O.A. dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina dovrà altresì predisporre una apposita procedura di sorveglianza, ai fini della verifica del rientro nelle condizioni della norma, da attuare nei casi di riscontro di non conformità.

Articolo 5

Il presente D.D.G. viene inviato al Dipartimento Veterinario di Prevenzione - S.I.A.O.A. dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, per la notifica alle ditte: 1) FARAU S.R.L; 2) FERRO MARIANNA; 3) S.A.CO.M S.R.L; 4) LAGO GRANDE GANZIRRI SOCIETA' COOPERATIVA per gli adempimenti di competenza del servizio medesimo.

Il presente D.D.G. sarà pubblicato sul sito web dell'Assessorato Regionale della Salute.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale.


Palermo, 17/09/2020

Il Dirigente Generale
(D.ssa Maria Letizia Di Liberti)

Il Dirigente del Servizio 7
(D.ssa Daniela Nifosi)

Aeroporto I

Aerofotogrammetria del lago di Torre Faro con sovrapposizione delle concessioni demaniali (rapp. 1:4000)



Coordinate

Cooperativa Lago Grande

Coordinate	Latitudine	Longitudine
A)	38,27005	15,637660
B)	38,269847	15,638540
C)	38,269182	15,637413
D)	38,268971	15,638196

FARAU srl

Coordinate	Latitudine	Longitudine
E)	38,268972	15,638422
F)	38,268677	15,636930
G)	38,268230	15,637896
H)	38,268129	15,637402

SACO.M srl

Coordinate	Latitudine	Longitudine
I)	38,268752	15,638357
F)	38,268542	15,639087
G)	38,267135	15,637703
H)	38,266950	15,638432

Ferro Mariana srl

Coordinate	Latitudine	Longitudine
O)	38,268331	15,636426
P)	38,267969	15,637799
Q)	38,268095	15,636308
R)	38,267742	15,637713

